

Penale Sent. Sez. 7 Num. 22024 Anno 2015

Presidente: TERESI ALFREDO

Relatore: GRILLO RENATO

Data Udiienza: 27/02/2015

**SENTENZA
ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

GALLERANI MARIO N. IL 27/02/1962

avverso la sentenza n. 1882/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/03/2013

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'1 marzo 2013 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Civitavecchia emessa in data 13 aprile 2011 nei confronti di GALLERANI Mario, imputato per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. 380/01 (realizzazione di un manufatto in legno adibito parzialmente ad abitazione, della superficie complessiva di mq. 43 - reato commesso il 7 novembre 2008), per il quale il GALLERANI era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed € 7.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due specifici motivi: a) inosservanza delle norme processuali penali (art. 603 cod. proc. pen.) e contestuale difetto di motivazione per illogicità manifesta in punto di diniego della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale finalizzata a provare la precarietà della costruzione e la intervenuta postuma demolizione della stessa; b) manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena, ritenuta eccessivamente severa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato se riferito alla circostanza inerente alla asserita precarietà della costruzione in quanto non stabilmente ancorata al suolo, in quanto la Corte di merito, sulla base non solo della testimonianza assunta tramite uno dei verbalizzanti, ma dalle fotografie allegate raffiguranti l'immobile realizzato, è stata in grado di valutare la consistenza della costruzione esprimendo un giudizio di non precarietà della costruzione in quanto destinata (sia pure in parte) ad abitazione e dunque al soddisfacimento di esigenze non temporanee. Al riguardo è assolutamente pacifico l'orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale nella materia urbanistico-edilizia la natura precaria di un manufatto non va desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma va ricollegata alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso effettivamente precario e temporaneo per finalità specifiche contingenti e limitate nel tempo, con conseguente possibilità di una sua successiva sollecita eliminazione, a nulla rilevando la sua astratta rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (da ultimo Sez. 3[^] 26.11.2014 n. 966, Manfredini, RV. 261636; idem 25.2.2009 n. 22054, Frank, Rv. 243710; idem 21.3.2006 n. 20189, Cavallini, Rv. 234325).

2. Lo stesso motivo, però, riferito alla circostanza della impossibilità di provare per testi la circostanza della avvenuta spontanea rimozione del manufatto a causa del diniego della richiesta di parziale rinnovazione non può, in linea di principio, considerarsi manifestamente infondato specie se riguardato alla luce della ulteriore circostanza della entità del trattamento punitivo che la Corte di merito ha ritenuto di mantenere avendo ritenuto indimostrata tale circostanza e soprattutto avendo ritenuto che una sua eventuale dimostrazione non avrebbe esplicato alcun effetto benefico nei riguardi dell'imputato.

2.1 Sotto tale profilo appare non manifestamente infondato non solo il primo motivo limitatamente a questa parte, ma soprattutto il motivo afferente alla mancata riduzione della pena in quanto la motivazione offerta dalla Corte di merito sul tema è in effetti carente per non avere considerato gli effetti di un comportamento virtuoso, ancorchè postumo alla commissione del reato, sulla pena da irrogare irrogata.

3 Stante la non manifesta infondatezza del ricorso va ritenuto estinto il reato per intervenuta prescrizione maturata il 7 novembre 2013 per decorso del termine massimo (comprensivo della proroga in ragione di ¼) di anni cinque.

1.2 Trattandosi di prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, in tanto è possibile provvedere alla declaratoria di estinzione del reato in quanto si tratta di ricorso non manifestamente infondato: vale, sul punto, il principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte secondo il quale nella ipotesi di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello, è solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p, non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2[^] 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4[^] 20.1.2004 n. 18641).

1.3 Ciò precisato, si impone la necessità di annullare la decisione impugnata senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente